

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4059

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CALDERISI, RUTELLI, MELLINI, AGLIETTA, STANZANI GHEDINI,
PANNELLA, TEODORI, ZEVI**

Presentata il 30 giugno 1989

Misure urgenti per la localizzazione degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva e per la protezione dai rischi di nocività dei campi elettromagnetici

COLLEGHI DEPUTATI! — Da alcuni anni l'inerzia del Governo e dei partiti ha fatto sì che il potenziale rischio di nocività per le popolazioni determinato dalle onde elettromagnetiche sia divenuto uno strumento di surrettizia pianificazione del sistema radiotelevisivo privato, senza che su questo problema si sia emanata alcuna normativa né per tutelare le popolazioni, né tantomeno per fornire adeguati criteri di progettazione dei sistemi di impianti di trasmissione radiofonica e televisiva.

In molte località, infatti, dove sono concentrati numerosi impianti di trasmissione radiotelevisiva, sia pubblici che privati (tra gli altri Pecetto Torinese, Rocca di Papa, Conconello, Velo Veronese), si

sono verificate vertenze tra le popolazioni residenti nei dintorni di quelle aree e le pubbliche amministrazioni e tra queste e i titolari delle emittenti radiofoniche e televisive, per il timore che detti impianti costituissero un rischio di nocività per le persone.

Queste vertenze, in assenza sia di una normativa in materia di nocività da radiofrequenza, sia di una normativa generale sul sistema radiofonico e televisivo, che attribuisca adeguati poteri in materia alle regioni e ai comuni, hanno prodotto risultati deludenti, quando non si sono risolte in un nulla di fatto. Infatti, in assenza di una normativa che definisca le soglie di nocività delle emissioni elettro-

magnetiche, non è possibile determinare criteri di progettazione dei sistemi di impianti che possano adeguatamente tener conto di tali rischi, con il risultato di creare situazioni di disagio da parte delle popolazioni che non hanno strumenti per essere correttamente informate e adeguatamente tutelate dai possibili rischi di nocività. La mancata approvazione della legge generale sul sistema radiofonico e televisivo, inoltre, non ha consentito di emanare i piani di assegnazione delle frequenze che dovrebbero indicare la località dalle quali è possibile trasmettere; d'altra parte nessuno dei progetti di legge sin'ora presentati e in discussione in Parlamento prende in considerazione il problema della nocività da onde elettromagnetiche, che dovrebbe essere invece uno dei criteri, o meglio il primo criterio sulla base del quale definire i piani di assegnazione. La mancata approvazione di detta normativa generale ha spinto alcune regioni (tra le quali Piemonte, Lazio e Umbria) ad adottare provvedimenti in materia senza che competenze specifiche siano state attribuite a queste amministrazioni da leggi dello Stato. In particolare, la mancanza di un riconoscimento di pubblica utilità delle aree da destinare all'installazione di impianti di trasmissione radiofonica e televisiva, costringe le regioni ad adottare i piani di ubicazione degli impianti con procedure estremamente lunghe e laboriose, come varianti ai piani paesistici, che fino ad ora sono stati realizzati senza prendere in considerazione il fenomeno dell'emittenza radiofonica e televisiva.

Né la scarsa giurisprudenza in materia, realizzatasi in questi anni, è valsa ad indicare orientamenti univoci della magistratura competente tali da fornire utili indicazioni per il legislatore.

Clamorosa in questo senso è la vicenda in atto sin dal 1980 nel comune di Rocca di Papa, alla periferia di Roma, dove l'amministrazione comunale ha tentato tutte le strade per far allontanare le emittenti private dal comprensorio del Monte Cavo e dall'abitato cittadino, nonostante la sistematica e costante iniziativa

dei titolare degli impianti per attuare la razionalizzazione degli impianti esistenti e l'assegnazione di aree dove potesse svolgersi l'attività di trasmissione senza costituire alcun rischio per le popolazioni residenti nel territorio comunale. Non sono valsi in tal senso nemmeno gli interventi della giunta della regione Lazio, che ha tentato inutilmente di frapporsi come mediatore nella vertenza in corso.

La vertenza si sta pertanto concludendo in questi giorni con l'abbattimento delle antenne installate sul territorio comunale.

Occorre quindi un provvedimento legislativo che consenta alle popolazioni residenti nei territori, che ospitano le aree di trasmissione degli impianti, di conoscere l'effettiva consistenza dei rischi di nocività connessi alla presenza dei campi elettromagnetici da questi generati e di esserne adeguatamente tutelate.

È necessario inoltre conferire alle regioni e ai comuni strumenti idonei a consentire interventi, anche a carattere temporaneo, tali da assicurare sia la sicurezza delle popolazioni che l'esercizio dell'attività di trasmissione radiofonica e televisiva.

Occorre quindi adottare un provvedimento che superi gli ostacoli dovuti ai ritardi dell'attività legislativa senza compromettere le possibilità di riforma generale del sistema radiofonico e televisivo.

Con il presente progetto di legge si propone di riconoscere la funzione di pubblica utilità a tutte quelle aree nelle quali siano in funzione più di dieci impianti di trasmissione radiofonica o televisiva a condizione che questo non costituisca rischio di nocività per le popolazioni residenti. In caso contrario le regioni hanno il potere di procedere all'esproprio di aree che rispettino tali requisiti, e che garantiscano le medesime caratteristiche di servizio delle aree precedentemente utilizzate. Tale provvedimento ha validità sino all'approvazione del nuovo piano di assegnazione delle frequenze che dovrà essere adottato sulla base di quanto stabilito dalla legge di riforma generale del sistema.

Per quanto concerne le soglie massime di nocività si propone che queste vengano determinate dal Ministro della sanità avvalendosi della commissione già nominata con proprio decreto il 4 agosto 1981, entro un termine massimo di 90 giorni, de-

corso il quale, se la commissione non avrà esaurito il suo compito, entreranno in vigore i criteri più rigidi tra quelli esistenti nelle legislazioni di altri paesi, vale a dire quelli previsti dalla normativa in vigore nell'Unione Sovietica.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Sino all'adozione del Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora e televisiva per le emittenti pubbliche e private previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, le localizzazioni degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva all'interno delle quali risultino essere installati non meno di dieci impianti, sono dichiarate di pubblica utilità, anche ai fini dell'esenzione dai vincoli urbanistici, paesaggistici e ambientali in genere.

2. L'area su cui insistono tali localizzazioni dovrà essere idonea ad assicurare l'installazione di tutti gli impianti risultanti dalle comunicazioni delle emittenti di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 807 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, provenienti anche da altre localizzazioni finalizzate alla copertura della medesima area di servizio. Dovrà essere garantita la protezione dell'ambiente circostante dalle irradiazioni elettromagnetiche provenienti da tali localizzazioni, assicurando altresì che i livelli di esposizione massimi relativi alle bande di frequenza assegnate alla radiodiffusione sonora e televisiva non vengano superati nelle zone permanentemente abitate.

ART. 2.

1. I livelli di esposizione massimi di cui all'articolo 1, dovranno essere determinati, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della sanità.

Superato invano detto termine e fino a quando non verrà adottato il decreto, verranno applicati livelli di esposizione massimi per la popolazione in generale di 0,1 Watt per metro quadro.

ART. 3.

1. Qualora le suddette localizzazioni dovessero superare i limiti fissati all'inquinamento radioelettrico, le regioni dovranno individuare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge altre aree da destinare alle localizzazioni degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva.

ART. 4.

1. Le attuali localizzazioni degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, risultanti dalle comunicazioni degli esercenti di cui all'articolo 4 del citato decreto-legge n. 807 del 1984, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, che determinassero inquinamento radioelettrico dell'ambiente circostante superiore ai limiti sopracitati, dovranno essere riubicate in localizzazioni rispondenti alle prescrizioni di cui agli articoli precedenti, individuate in modo da garantire alle emittenti la copertura dei medesimi bacini di utenza precedentemente serviti con caratteristiche di ricezione equivalenti.

ART. 5.

1. Le regioni, ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, provvedono entro 90 giorni dall'individuazione delle aree, all'esproprio dei terreni necessari all'installazione degli impianti, nonché a realizzare le opere civili e gli allacciamenti alle pubbliche utenze necessari alla utlizzazione degli stessi.

ART. 6.

1. L'indennità di esproprio dovrà essere pari ai due terzi del valore di mercato del bene espropriato.

ART. 7.

1. Se la localizzazione degli impianti dovesse mutare in conseguenza dell'approvazione del Piano nazionale di assegnazione, il terreno espropriato verrà rivenduto all'asta pubblica a condizione che, nel termine di tre mesi dalla notifica dell'avviso al precedente proprietario in cui viene fissato il prezzo che costituirà la base d'asta, quest'ultimo non dichiari di volerlo riacquistare al prezzo fissato come base d'asta.